

Partners

Dott. Giuseppe Fiabane
Dott. Stefano Bordin
Dott. Nicola Cendron
Dott. Enrico Miotto
Dott. Gioacchino Pizzinat

Collaboratori

Dott. Marco Gottardo
Dott. Mauro Benvenuti
Dott.ssa Anna Marino
Dott. Filippo Pizzol

Ai signori
CLIENTI
Loro Sedi

Treviso, 18 settembre 2024

Circolare n. 8/2024

Oggetto: concordato preventivo biennale

Il decreto correttivo della riforma fiscale (D.Lgs. n. 108/2024) introduce il nuovo istituto del **Concordato Preventivo Biennale (CPB)**, uno strumento ad utilizzo esclusivo dei contribuenti di minori dimensioni (ricavi o compensi inferiori a 5.164.569 euro) che applicano gli **ISA o che sono soggetti al regime forfettario**, il quale permette di definire anticipatamente il reddito imponibile per gli anni d'imposta 2024 e 2025 sulla base di una proposta formulata dall'Agenzia delle Entrate.

La scelta di adesione al CPB va effettuata nella dichiarazione dei redditi 2024 per il periodo d'imposta 2023 non è modificabile successivamente tramite dichiarazioni integrative e segue la scadenza del 31 ottobre 2024.

Nel caso in cui il contribuente decidesse di aderire al concordato preventivo biennale, optando per tale scelta nel modello Unico 2024 entro la scadenza in precedenza indicata, potrebbero verificarsi le seguenti ipotesi:

1. laddove il reddito proposto dall'Agenzia delle Entrate per il biennio 2024-2025 risultasse superiore rispetto al reddito effettivo conseguito dal contribuente per il 2023, sull'extra reddito viene prevista la possibilità di applicare un'imposta sostitutiva (10, 12 o 15% in base al proprio punteggio ISA);
2. nell'ipotesi in cui il reddito proposto dall'Agenzia delle Entrate risultasse inferiore al reddito effettivamente conseguito dal contribuente nel biennio di vigenza del CPB tale maggior reddito non verrà soggetto a tassazione (salvo il caso in cui il contribuente dichiari un reddito superiore al limite stabilito dal decreto di approvazione dei relativi indici sintetici di affidabilità maggiorato del 50% - causa di cessazione di efficacia del CPB)

Si riporta in calce alla presente circolare un esempio numerico al fine di riassumere quanto esposto sopra.

L'adesione al concordato consente, inoltre, l'**esclusione dagli accertamenti** ex Art. 39 del Dpr 600/1973 per il periodo di vigenza dello stesso, anche se permane

Studio Fiabane & Partners

via Lancieri di Novara, 3
31100 Treviso (TV)

M: segreteria@studiofiabane

W: www.studiofiabane.it

PEC: fiabane.partners@legalmail.it

C.F. e P.IVA: 04983110265

la possibilità per l’Agenzia delle Entrate di effettuare accessi, ispezioni e verifiche il cui esito potrebbero portare alla decadenza del regime in esame.

L’adesione al concordato non produce effetti ai fini dell’IVA la cui applicazione avverrà comunque con le regole ordinarie.

L’istituto prevede alcune cause di esclusione che non consentono al contribuente di accedervi. Tra di esse segnaliamo che non possono accedere al concordato biennale i contribuenti che abbiano debiti tributari amministrati dall’Agenzia delle Entrate o debiti contributivi scaduti (definitivi e quindi non più impugnabili) superiori a **5.000 euro**.

La normativa poi prevede delle cause di cessazione dal concordato in via anticipata in casi di eventi eccezionali comprovati (eventi calamitosi, chiusura temporanea attività etc..).

Poiché l’istituto risulta particolarmente articolato, **si invita i clienti interessati a contattare il professionista di riferimento per discutere la loro posizione in merito.**

Lo Studio resta a disposizione per ogni chiarimento.

Cordiali saluti.

- Studio Fiabane & Partners –

Esempio

Un contribuente per il periodo d’imposta 2023 dichiara un reddito imponibile di € 100. Il reddito proposto dall’Agenzia delle Entrate per gli anni 2024-2025 risulta essere rispettivamente pari ad € 110 per il 2024 ed € 130 per il 2025. A questo punto le ipotesi in caso di adesione al CPB per il contribuente sarebbero le seguenti:

Annualità	Reddito Effettivo	
	90€	150€
2024	Tassazione ordinaria fino ad € 100 e poi opzione di tassazione sostitutiva sui 10€ di differenza (con aliquota legata al punteggio isa)	Tassazione ordinaria fino ad € 100 e poi opzione di tassazione sostitutiva sui 10€ di differenza (con aliquota legata al punteggio isa). <u>L’eccedenza di € 40 non è soggetta a tassazione.</u>
2025	Tassazione ordinaria fino ad € 100 e poi opzione di tassazione sostitutiva sui 30€ di differenza (con aliquota legata al punteggio isa)	Tassazione ordinaria fino ad € 100 e poi opzione di tassazione sostitutiva sui 30€ di differenza (con aliquota legata al punteggio isa). <u>L’eccedenza di € 20 non è soggetta a tassazione.</u>